



COMITATO UNITARIO PROFESSIONI  
provincia di Modena

Consiglio Regionale degli Ordini e Collegi Professionali  
Regione EMILIA-ROMAGNA

Coordinamento Pari Opportunità del C.U.P. - Comitato unitario delle Professioni intellettuali degli Ordini e Collegi professionale- regionale dell'Emilia Romagna




Comune di Modena

Regione Emilia-Romagna  
Assemblea legislativa

Comune di Modena Assessorato Istruzione, Formazione lavoro, Sport e P.O.  
Tavolo comunale delle Associazioni per le Pari Opportunità e la non Discriminazione

in collaborazione con  
Sindacati Confederali CGIL, CISL e UIL  
Consigliera di parità della Provincia di Modena

Con il Patrocinio



UNIMORE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Corso di formazione ed aggiornamento  
a.a. 2021-2022

**NOVITÀ SULLE  
DISCRIMINAZIONI  
E LA VIOLENZA SULLE DONNE:  
ASPETTI GIURIDICI (FAMIGLIA,  
LAVORO, IMMIGRAZIONE),  
PSICOLOGICI  
E SOCIO-CULTURALI,  
PENALI, MEDICO-LEGALE,  
ECONOMICI. COME PREVENIRE  
E PROTEGGERE**

**LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2021**  
**dalle ore 14,30 alle ore 19,30**  
videoconferenza piattaforma GESTIOLEX

Corso di formazione ed aggiornamento  
a.a. 2021-2022

**NOVITÀ SULLE  
DISCRIMINAZIONI  
E LA VIOLENZA SULLE DONNE:  
ASPETTI GIURIDICI (FAMIGLIA,  
LAVORO, IMMIGRAZIONE),  
PSICOLOGICI  
E SOCIO-CULTURALI,  
PENALI, MEDICO-LEGALE,  
ECONOMICI. COME PREVENIRE  
E PROTEGGERE**

**LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2021**  
dalle ore 14,30 alle ore 19,30  
videoconferenza piattaforma GESTIOLEX

**Dott. Giuseppe Di Giorgio** Procuratore Aggiunto  
Procura della Repubblica presso Tribunale civile e  
penale di Modena  
*Strumenti contro la violenza nell'ordinamento  
italiano. Le indagini sulle violenze e problemi  
aperti. Casi pratici e statistiche della Provincia  
di Modena (acquisizione prove, refertazione,  
statistiche, procedimenti)*

**PROCURA DELLA  
REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE  
DI  
MODENA**

**CODICE  
ROSSO**

572-612bis-609bis-ter-quat-oct-			
Periodo 1.7.2020-30.6.2021 (mod. 21 + 44)			
	sopravvenuti	esauriti	pendenti
	663	661	328
<b>575</b>	2	1	1



**195** misure cautelari

In **124** procedimenti è stata disposta MISURA CAUTELARE NON CUSTODIALE:

- 2 OBBLIGO VERSAMENTO ASSEGNO
- 31 ALLONTANAMENTO dalla CASA FAMILIARE
- 85 DIVIETO di AVVICINAMENTO ai LUOGHI FREQUENTATI dalla P.O.
- 1 OBBLIGO DI DIMORA
- 5 OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTORITA' PG

In **71** procedimenti è stata applicata MISURA CAUTELARE CUSTODIALE

- 37 CUSTODIA CAUTELARE in CARCERE
- 34 ARRESTI DOMICILIARI di cui 7 con BRACCIALETTO ELETTRONICO



**Corte EDU Strasburgo**  
**Sezione Prima, 2 marzo 2017**  
**Talpis c. Italia, ric. n. 41237/14**




EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME



**Risoluzione C.S.M. 9 maggio 2018  
sulle linee guida in tema di organizzazione  
e buone prassi per la trattazione dei  
procedimenti relativi a reati di violenza di  
genere è domestica.**



normativa



**L. 19/07/2019, n. 69**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.**

Publicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2019, n. 173.

**In vigore dal 9 agosto 2019**

**Articolo 1. Art. 347 c.p.p.**

**Comunicazione immediata della cnr**

- ELENCO DEI REATI 'SPIA' DELLA VIOLENZA DI GENERE (non più richiamo alla violenza)
- MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO AL PM DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
- Accelerazione dei tempi di AUDIZIONE DELLA PERSONA OFFESA (e quindi di iscrizione del procedimento e di indagini)



**Integrazione dell'elenco dei reati 'codice rosso':**

**Legge 27 settembre 2021, n. 134**

*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari,*

pubblicata nella Gazz. Uff. 4 ottobre 2021, n. 237

('Riforma Cartabia')

**Elenco dei reati (1/4):****\*aggiornato alla L. 27 settembre 2021, n. 134**DELITTI ANCHE IN FORMA TENTATA

- omicidio (art. 575 c.p.)
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, anche aggravata (artt. 609-bis, 609-ter c.p.)
- violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);

**Elenco dei reati (2/4):****\*aggiornato alla L. 27 settembre 2021, n. 134**

- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);

Questo delitto non è tra quelli per i quali il PM deve procedere ad audizione nei tre giorni ex art. 362 co. 1 ter c.p.p., né tra quelli per i quali la PG deve avvisare il PM *“immediatamente”* ex art. 347 co. 3 c.p.p., ma solo tra quelli per i quali l'art. 370 co. 2-bis dispone che *“la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero”*.

### Elenco dei reati (3/4):

- lesioni personali (582 c.p.)
  - e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies c.p.)
- quando aggravate ai sensi:
- dell'art. 576, primo comma nn.
  - 2 c.p.: contro l'ascendente o il discendente quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61, o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - 5 c.p.: in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
  - n. 5.1 c.p.: dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;

### Elenco dei reati (4/4)

- dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
- dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile.

### **Nuovo reato L. 69/2019: art. 387-bis c.p.**

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). –

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis [allontanamento dalla casa familiare] e 282-ter [Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa] del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis [Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare] del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

### **Nuovo caso di arresto obbligatorio (L. 134/2021)**

Altra novità del 2021 riguarda l'art. 380 c.p.p. relativo ai delitti per i quali è obbligatorio procedere all'arresto in flagranza di reato.

- *«l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale».*
- La disposizione inserisce nel catalogo di tali delitti la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 387-bis c.p.
- PROBLEMA DELLA MISURA CAUTELARE non possibile per i limiti di pena!



**Art. 165 c.p. sospensione condizionale e ‘percorsi di recupero’**

L'articolo 6 della L. 69/2019 ha previsto nuovo comma 4-bis dell'art. 165 c.p.

La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere **la sospensione condizionale della pena sia “comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”**, con oneri a carico del condannato.

**Art. 165 c.p. sospensione condizionale e ‘percorsi di recupero’**

- Oneri a carico del condannato, con evidente differente possibilità di accesso alla sospensione condizionale della pena in base alle condizioni economiche del reo.
- «Enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero»: mancanza a livello locale? di ‘percorsi di recupero
- REVOCA del beneficio in caso di mancata o parziale partecipazione al corso.
- Deve essere già iniziato, avviato, concluso nel momento in cui il Giudice decide?

# GRAZIE!

dott. Giuseppe Di Giorgio  
Procuratore Aggiunto  
*Procura della Repubblica di Modena*  
*giuseppe.digiorgio@giustizia.it*

## VIOLENZA DOMESTICA- DEFINIZIONE ART. 3 DL 93/2013

- si intendono per **violenza domestica** *uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*



## VIOLENZA DI GENERE O DOMESTICA

CONSIDERANDO 17 E 18 DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

(17) Per **violenza di genere** s'intende la violenza diretta contro una persona a **causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere** o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un **danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico**, o una perdita **economica** alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima [...] e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.



## VIOLENZA DI GENERE O DOMESTICA

CONSIDERANDO 17 E 18 DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

*(18) La **violenza nelle relazioni strette** è quella commessa da una persona che è **l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima**. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno.*



**Corte EDU Strasburgo**  
**Sezione Prima, 2 marzo 2017**  
**Talpis c. Italia, ric. n. 41237/14**



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

### CEDU 2017 Talpis vs Italy

**Nel settembre 2012, la ricorrente, dopo l'ennesima violenza subita dal marito, presenta denuncia per maltrattamenti, lesioni e minacce, chiedendo alle autorità di adottare misure urgenti al fine di proteggere lei e i propri figli. Tali misure non vengono disposte né alcun atto d'indagine viene compiuto fino all'aprile 2013, quando la donna, sentita dalla polizia, attenua le sue iniziali dichiarazioni e accuse nei confronti del marito.**

**Non risultando nuovi episodi di violenza, il PM chiede e ottiene l'archiviazione per il reato di maltrattamenti, mentre viene disposto il rinvio a giudizio davanti al giudice di pace per il reato di lesioni.**

**Qualche giorno dopo aver ricevuto l'atto di citazione innanzi al giudice di pace, il marito della ricorrente tenta di uccidere la donna e ne uccide un figlio.**

**Nel 2015, l'uomo viene condannato all'ergastolo per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e porto d'armi vietate.**

### CEDU 2017 Talpis vs Italy

La Corte EDU, accogliendo il ricorso, ha condannato l'Italia per la violazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), riconoscendo alla ricorrente di essere stata discriminata sulla base del genere (art. 14) in ordine al godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione

### CEDU 2017 Talpis vs Italy [4/4]

Dopo aver rimarcato la gravità della violenza domestica e di genere e sottolineato l'elevato grado di attenzione che essa richiede, ha ritenuto responsabili le autorità italiane per aver reso inefficaci le norme, presenti nel nostro ordinamento, utili al contrasto di detto fenomeno criminoso, non avendole applicate in modo tempestivo e adeguato, con ciò dimostrando un'insufficiente competenza professionale nell'apprezzare la natura e il potenziale lesivo di tali forme di violenza. (v. anche CEDU Sez. II 9 giugno 2009, Opuz C. Turchia; Sez. II del 26 marzo 2013, Valiuliene C. Lituania)

### CEDU 2017 TALPIS

...The State's obligation under Article 3 of the Convention will not be deemed to be satisfied if the protection afforded by domestic law exists only in theory: above all, it must also **operate effectively in practice**, and that requires a prompt examination of the case without unnecessary delays.

... Article 2 of the Convention also require by implication that the State should set in place **an efficient and independent judicial system by which the cause of a death can be established and the guilty parties punished**. The essential purpose of such an investigation is to secure the effective implementation of the domestic laws which protect the right to life .... A requirement of **promptness and reasonable expedition** is implicit in that context



**Risoluzione C.S.M. 9 maggio 2018  
sulle linee guida in tema di organizzazione  
e buone prassi per la trattazione dei  
procedimenti relativi a reati di violenza di  
genere è domestica.**




**Risoluzione C.S.M. 9 maggio 2018 sulla  
violenza di genere**



1. Organizzazione degli uffici requirenti e degli uffici giudicanti
2. Criteri di priorità nella trattazione degli affari
3. Intese tra gli Uffici
4. Buone prassi nei rapporti con Polizia Giudiziaria
5. Buone prassi per l'ascolto della persona offesa e l'impiego di consulenti
6. Buone prassi tra Procure Ordinarie, Uffici Minorili e Giudici Civili
7. Buone prassi tra A.G. e reti territoriali antiviolenza.
8. Buone prassi nei rapporti con i presidi sanitari
9. Buone prassi nei rapporti con i servizi sociali
10. Il ruolo degli enti locali



normativa



L. 19/07/2019, n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2019, n. 173.

In vigore dal 9 agosto 2019

**Articolo 1. Art. 347 c.p.p.**

**Comunicazione immediata della cnr**

- ELENCO DEI REATI 'SPIA' DELLA VIOLENZA DI GENERE (non più richiamo alla violenza)
- MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO AL PM DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
- Accelerazione dei tempi di AUDIZIONE DELLA PERSONA OFFESA (e quindi di iscrizione del procedimento e di indagini)





### **Elenco dei reati: UN 'CODICE' NEL CODICE**

Non piu' il dato della "violenza" come parametro di intervento

- D.L. 93/2013 convertito in l. 119/2013 per l'avviso alla p.o. della richiesta di archiviazione ex art. 408 co. 3 bis c.p.p. e della istanza di modifica della misura cautelare ex 299 c.p.p.;

- l. 212/2015 che ha introdotto l'art. 90 ter c.p.p. in tema di comunicazione alla p.o. dell'evasione e della scarcerazione.

(SSUU n. 10959 del 29/01/2016, Rv. 265893 ha esteso l'area dei crimini violenti a quelli consumati attraverso vessazioni non solo fisiche, ma anche psicologiche (612 bis e 572 c.p.), lasciando però aperto il problema se la tutela accordata alla vittima di reato violento vada circoscritta ai soli casi in cui vi sia una pregressa relazione personale tra autore e vittima, escludendo il delitto violento occasionale

### **Integrazione dell'elenco dei reati 'codice rosso':**

#### **Legge 27 settembre 2021, n. 134**

*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari,*

pubblicata nella Gazz. Uff. 4 ottobre 2021, n. 237

('Riforma Cartabia')

**Elenco dei reati (1/4):****\*aggiornato alla L. 27 settembre 2021, n. 134**DELITTI ANCHE IN FORMA TENTATA

- omicidio (art. 575 c.p.)
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, anche aggravata (artt. 609-bis, 609-ter c.p.)
- violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);

**Elenco dei reati (2/4):****\*aggiornato alla L. 27 settembre 2021, n. 134**

- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);

Questo delitto non è tra quelli per i quali il PM deve procedere ad audizione nei tre giorni ex art. 362 co. 1 ter c.p.p., né tra quelli per i quali la PG deve avvisare il PM *“immediatamente”* ex art. 347 co. 3 c.p.p., ma solo tra quelli per i quali l'art. 370 co. 2-bis dispone che *“la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero”*.

### Elenco dei reati (3/4):

- lesioni personali (582 c.p.)
  - e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies c.p.)
- quando aggravate ai sensi:
- dell'art. 576, primo comma nn.
  - 2 c.p.: contro l'ascendente o il discendente quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61, o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - 5 c.p.: in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
  - n. 5.1 c.p.: dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;

### Elenco dei reati (4/4)

- dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
- dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile.

### **Nuovo reato L. 69/2019: art. 387-bis c.p.**

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). –

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis [allontanamento dalla casa familiare] e 282-ter [Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa] del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis [Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare] del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

### **Nuovo caso di arresto obbligatorio (L. 134/2021)**

Importante novella riguarda l'art. 380 c.p.p. relativo ai delitti per i quali è obbligatorio procedere all'arresto in flagranza di reato.

- *«l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale».*
- La disposizione inserisce nel catalogo di tali delitti la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 387-bis c.p.
- PROBLEMA DELLA MISURA CAUTELARE non possibile per i limiti di pena!

### **MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA CNR**

art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, **la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2**

### **Articolo 2. Art. 362 c.p.p.**

#### **Assunzione di informazioni**

Art. 2. Assunzione di informazioni

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

### **art. 384-bis c.p.p. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare**

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa **autorizzazione** del pubblico ministero, **scritta**, oppure **resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**, nei confronti di chi è colto in **flagranza** dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, *ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa*. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

\*Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

### **Articolo 3. Art. 370 c.p.p.**

#### **Atti diretti e atti delegati**

Art. 3. Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, **la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.**

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

### LE MISURE CAUTELARI

Il vero obiettivo (non esplicitato) della legge è quello di consentire il rapido ricorso a misure cautelari sulla persona dell'indagato che evitino il ripetersi e comunque l'escalation di episodi aggressivi.

- >> Tempestiva e completa informazione del PM
- >>> Motivata e completa richiesta di misura al GIP

- Ma la misura cautelare non è sempre necessariamente la risposta:
  - Tempi non immediati di 'reazione'
  - limitate nel tempo
  - Limitate nelle prescrizioni
  - Possibili violazioni
  - Carcere come estrema ratio
- Rischio di GIUSTIZIA DIFENSIVA
- Diverse misure a tutela delle persone offese (case protette, intervento dei servizi, etc...)

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

#### ESIGENZE CAUTELARI

art. 274 lett. c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.... Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Protocolli di valutazione del rischio (SARA Spousal Assault Risk Assessment – Valutazione del rischio di violenza domestica), citato anche nella Risoluzione CSM del 9 maggio 2018.

#### Parametri SARA:

un episodio di grave aggressione fisica (chi pone in essere un atto rilevante di aggressione fisica verso partner assai verosimilmente tenderà a reiterare);

escalation della gravità di violenze/minacce

violazione misure cautelari o interdittive

fase di separazione personale

fase di gravidanza della donna (che aumenta il senso di perdita e la paura dell'abbandono);

perdita lavoro e frustrazione

abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che alterano la soglia di controllo del sistema nervoso centrale e, indirettamente, acuiscono la conflittualità nella coppia;

disturbi di personalità o mentale

#### **Articolo 4. Nuovo reato: art. 387-bis c.p.**

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). –

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».



### Articolo 7. Nuovo reato: art. 558-bis c.p.

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).

1. Chiunque, con violenza o minaccia, **costringe** una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la **induce** a contrarre matrimonio o unione civile.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

...».

### Articolo 7. Nuovo reato: art. 558-bis c.p.

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).

...

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia-

- Deroga al principio di territorialità
- Anche unioni prive di effetti in Italia (minorenni infra 14)
- Reato a tutela del matrimonio, ma soprattutto della libertà di determinazione

**Articolo 10. Nuovo reato: art. 612-ter c.p. «Revenge Porn»**

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video **a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate**, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

...

[sexting]

**Articolo 10. Nuovo reato: art. 612-ter c.p.**

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

### **Articolo 12. Nuovo reato: art. 583-quinquies c.p.**

«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'**interdizione perpetua** da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

- Art. 583 co. 2 n. 4 c.p.: abrogato.
- Art. 585 co. 1 c.p.
- Art. 4-bis Legge Penitenziaria 26 luglio 1975, n. 354

### **Inasprimento pene**

- maggiore severità repressiva (sfiducia nella dosimetria giudiziale dei trattamenti sanzionatori)
- Aumento termini di custodia cautelare
- prognosi sulla possibilità di concedere la sospensione condizionale
- Termini di prescrizione

# GRAZIE!

dott. Giuseppe Di Giorgio  
 Procuratore Aggiunto  
*Procura della Repubblica di Modena*  
 giuseppe.digiorgio@giustizia.it



2018-2019	RRG	IMM	ARCH	ARR.	OCC	AD
Art. 572	104	43	151	10	15	2
Art. 609 bis	32	9	28	4	7	7
Art. 609 quater	4	1	13	0	0	2
Art. 609 octies	1	0	1	0	0	0
Art. 612 bis	49	30	52	2	7	11



2018-2019	Periodo 1.8.2019 - 30.9.2020			DIFFERENZE 2020-2019		
	Sopravv.	Esauriti	Pendenti	SOPRA	ESAURITI	PENDENTI
Art. 572	392	351	174	51	63	-9
Art. 609 bis	103	80	82	-2	7	14
Art. 609 quater	24	25	19	-1	3	0
Art. 609 octies	4	4	2	-1	-2	-1
Art. 612 bis	190	170	83	39	40	1

normativa



L. 15 febbraio 1996, n. 66 Norme contro la violenza sessuale.

- 609-bis/609-decies ss c.p.:

delitti contro la persona e non più 'contro la moralità pubblica ed il buon costume/ contro la libertà sessuale'

Compimento di 'atti sessuali' e non più 'congiunzione carnale' /'atti di libidine'


-392 co. 1 bis c.p.p. incidente probatorio

L. 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

[600-bis ss. c.p. Prostituzione minorile – pedopornografia reclutamento, produzione, commercio, detenzione, etc...]



normativa



L. 19/07/2019, n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2019, n. 173.

In vigore dal 9 agosto 2019

**Articolo 1. Art. 347 c.p.p.**

**Comunicazione immediata della cnr**

- ELENCO DEI REATI 'SPIA' DELLA VIOLENZA DI GENERE (non più richiamo alla violenza)
- MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO AL PM DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA



### Elenco dei reati: UN 'CODICE' NEL CODICE

Non più il dato della "violenza" come parametro di intervento

- D.L. 93/2013 convertito in l. 119/2013 per l'avviso alla p.o. della richiesta di archiviazione ex art. 408 co. 3 bis c.p.p. e della istanza di modifica della misura cautelare ex 299 c.p.p.;

- l. 212/2015 che ha introdotto l'art. 90 ter c.p.p. in tema di comunicazione alla p.o. dell'evasione e della scarcerazione.

(SSUU n. 10959 del 29/01/2016, Rv. 265893 ha esteso l'area dei crimini violenti a quelli consumati attraverso vessazioni non solo fisiche, ma anche psicologiche (612 bis e 572 c.p.), lasciando però aperto il problema se la tutela accordata alla vittima di reato violento vada circoscritta ai soli casi in cui vi sia una pregressa relazione personale tra autore e vittima, escludendo il delitto violento occasionale

### Elenco dei reati (1/3):

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, anche aggravata (artt. 609-bis, 609-ter c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);

### Elenco dei reati (2/3):

- lesioni personali (582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies c.p.) quando aggravate ai sensi:
  - dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire
    - contro l'ascendente o il discendente,
    - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 (1. l'aver agito per motivi abietti o futili; 4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone )
    - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

### Elenco dei reati (3/3)

- dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
- dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile.
- dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;



### **MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA CNR**

art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, **la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2**

### **Articolo 2. Art. 362 c.p.p.**

#### **Assunzione di informazioni**

Art. 2. Assunzione di informazioni

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

### **art. 384-bis c.p.p. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare**

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa **autorizzazione** del pubblico ministero, **scritta**, oppure **resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**, nei confronti di chi è colto in **flagranza** dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, *ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa*. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

\*Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

### **Articolo 3. Art. 370 c.p.p.**

#### **Atti diretti e atti delegati**

Art. 3. Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, **la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.**

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

### LE MISURE CAUTELARI

Il vero obiettivo (non esplicitato) della legge è quello di consentire il rapido ricorso a misure cautelari sulla persona dell'indagato che evitino il ripetersi e comunque l'escalation di episodi aggressivi.

- >> Tempestiva e completa informazione del PM
- >>> Motivata e completa richiesta di misura al GIP

- Ma la misura cautelare non è sempre necessariamente la risposta:
  - Tempi non immediati di 'reazione'
  - limitate nel tempo
  - Limitate nelle prescrizioni
  - Possibili violazioni
  - Carcere come estrema ratio
- Rischio di GIUSTIZIA DIFENSIVA
- Diverse misure a tutela delle persone offese (case protette, intervento dei servizi, etc...)

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

#### ESIGENZE CAUTELARI

art. 274 lett. c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.... Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Protocolli di valutazione del rischio (SARA Spousal Assault Risk Assessment – Valutazione del rischio di violenza domestica), citato anche nella Risoluzione CSM del 9 maggio 2018.

#### Parametri SARA:

un episodio di grave aggressione fisica (chi pone in essere un atto rilevante di aggressione fisica verso partner assai verosimilmente tenderà a reiterare);  
 escalation della gravità di violenze/minacce  
 violazione misure cautelari o interdittive  
 fase di separazione personale  
 fase di gravidanza della donna (che aumenta il senso di perdita e la paura dell'abbandono);  
 perdita lavoro e frustrazione  
 abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che alterano la soglia di controllo del sistema nervoso centrale e, indirettamente, acuiscono la conflittualità nella coppia;  
 disturbi di personalità o mentale

### AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Scarso utilizzo della procedura prevista dall'art. 8 D.L. 11/2009 conv. in l. 38/2009 sull'ammonimento del Questore

E' invece auspicabile come primo step, al posto dell'immediata querela e della misura del divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. emessa dal GIP.

Premesso che non cambia la sensibilità dell'indagato sul livello di coercizione che gli è imposto nell'uno e nell'altro caso, se egli viola le prescrizioni dell'ammonimento:

- aumento di pena
- procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.; quindi scongiurato rischio di misure cautelari (magari aggravate fino alle detentive) in procedimenti nei quali poi il rischio che intervenga la remissione di querela è fattore che disincentiva il Giudice dall'adozione di misure.

### AMMONIMENTO DEL QUESTORE

D.L. 23/02/2009, n. 11 *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.*

Art. 8. Ammonimento (MODIFICATO NEL 2013)

1. **Fino a quando non è proposta querela** per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

### Articolo 4. Nuovo reato: art. 387-bis c.p.

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). –

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

### Articolo 7. Nuovo reato: art. 558-bis c.p.

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).

1. Chiunque, con violenza o minaccia, **costringe** una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la **induce** a contrarre matrimonio o unione civile.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

...».

### Articolo 7. Nuovo reato: art. 558-bis c.p.

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).

...

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia-

- Deroga al principio di territorialità
- Anche unioni prive di effetti in Italia (minorenni infra 14)
- Reato a tutela del matrimonio, ma soprattutto della libertà di determinazione

**Articolo 10. Nuovo reato: art. 612-ter c.p. «Revenge Porn»**

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video **a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate**, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.

...

[sexting]

**Articolo 10. Nuovo reato: art. 612-ter c.p.**

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

### **Articolo 12. Nuovo reato: art. 583-quinquies c.p.**

«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'**interdizione perpetua** da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

- Art. 583 co. 2 n. 4 c.p.: abrogato.
- Art. 585 co. 1 c.p.
- Art. 4-bis Legge Penitenziaria 26 luglio 1975, n. 354

### **Inasprimento pene**

- maggiore severità repressiva (sfiducia nella dosimetria giudiziale dei trattamenti sanzionatori)
- Aumento termini di custodia cautelare
- prognosi sulla possibilità di concedere la sospensione condizionale
- Termini di prescrizione



### Articolo 9. Inasprimento artt. 572 e 612-bis c.p.

delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni.

Viene riportata all'interno dell'art. 572 c.p., nel comma secondo, l'aggravante del fatto commesso **“in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi”**. Pena è aumentata fino alla metà.

656 c.p.p. (ordine di esecuzione in carcere 'non sospeso' per 572.2 c.p.

Art. 61 co. 1 n. 11-quinquies: tutti i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale ~~nonché il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi~~ sono aggravati (pena aumentata fino a un terzo) quando sono commessi in presenza o in danno di minore o di donna in stato di gravidanza.

«Violenza assistita» Art. 572 ult. co. «**Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.**».

### Articolo 9. Inasprimento artt. 572 e 612-bis c.p.

Aumento della pena per il **delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.)**: l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.

Inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di **misure di prevenzione**.

Viene a tal fine modificato l'art. 4 co 1 lett. i-ter del Codice Antimafia (d.lgs n. 159 del 2011) che già prevede l'applicazione di queste misure agli indiziati per il delitto di atti persecutori.

Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti

- la **sorveglianza speciale di pubblica sicurezza**, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il **divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province**.

### **Articolo 9. Inasprimento artt. 572 e 612-bis c.p.**

Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato **l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale**.

Infine, con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. **braccialetto elettronico**, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità.

Infine, potranno essere applicate agli indiziati per maltrattamenti, al pari che agli indiziati per stalking, anche misure di prevenzione patrimoniali.

Ulteriore novella è la possibilità che Il tribunale, nel disporre in ordine alle misure di prevenzione, imponga in questi casi **il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori**.

### **Articolo 15. braccialetto elettronico**

- misura cautelare del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** di cui all'art. 282-ter c.p.p.: con utilizzo di mezzi elettronici o di altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico), come previsto dall'art. 275-bis c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga era stata inserita all'art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) dal DL n. 93 del 2013;
- art. 282-quater c.p.p. dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione
  - alla parte offesa - ai servizi socio-assistenziali del territorio
  - al difensore della parte offesa;

### Articolo 15. braccialetto elettronico

Localizzazione (dispositivi elettronici di controllo con sistema GPS *tracking in outdoor*), altrimenti sarebbe privo di senso considerato che il soggetto viene allontanato da un domicilio e ha ampia possibilità di movimento.

*Fastweb*, che attualmente gestisce il servizio, ha in dotazione anche 'cavigliere' con dispositivo che consente la localizzazione; un congegno deve essere dato in dotazione anche alla vittima lì dove è applicata misura di non avvicinamento, che viene impostato con la distanza che deve essere mantenuta da parte dell'indagato, così come precisata nel provvedimento del giudice.

Il consenso è imprescindibile: se dissenso, prospettiva del carcere.

### Articolo 11. Aggravanti dell'art. 577 c.p.

In particolare, la lett. a) interviene sul primo comma dell'art. 577 c.p. prevedendo la pena dell'ergastolo anche in caso:

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:  
 1. contro l'ascendente o il discendente **anche per effetto di adozione di minorene** o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile **o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;**

**Articolo 11. Aggravanti dell'art. 577 c.p.**

In particolare, la lett. a) interviene sul secondo comma dell'art. 577 c.p. prevedendo :

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, **la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate**, il fratello o la sorella, **l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile**, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

**Articolo 11. Aggravanti dell'art. 577 c.p.**

La lett. b) aggiunge un ulteriore comma all'art. 577 c.p., prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 [Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale], 89 [Vizio parziale di mente], 98 [Minore degli anni diciotto] e 114 [apporto di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato], concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

### Articolo 13. Inasprimento reati di violenza sessuale

L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.).

**Art. 609-bis** comma 1 c.p. (Violenza sessuale): **da 6 a 12 anni** chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni.

**Art. 609-ter** c.p., che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2) sostituisce la precedente pena della reclusione da 6 a 12 anni con l'aumento della pena di un terzo (rispetto a quella 'base' inasprita del primo comma): **quindi da 8 a 16**.

**Prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima** (attualmente è aggravata solo la violenza commessa in danno di infraquattordicenne);

### Articolo 13. Inasprimento reati di violenza sessuale

Rimodulazione aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore:

- per la violenza sessuale in danno di **minori fino a 10 anni** la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni);
- per la violenza nei confronti dei minori **da 10 a 14 anni** la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni);
- per la violenza nei confronti di minori **da 14 a 18 anni** la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

### Articolo 13. Inasprimento reati di violenza sessuale

L'articolo 13 inoltre

**Art. 609-quater** (atti sessuali con minorenne) co. 3 c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 “in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi”. In questo caso la pena base - per la quale l'art. 609-quater rinvia all'art. 609-bis che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni - è aumentata fino a un terzo (quindi .

Scriminante del terzo comma dell'art. 609-quater, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni, al di fuori dei casi di violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i partner sia non superiore a 4 anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la **non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni;**

### Articolo 13. Inasprimento reati di violenza sessuale

- Termine per presentare la querela: da sei a DODICI MESI
- ATTI SESSUALI CON MINORENNE (609-quater) SEMPRE PROCEDIBILI D'UFFICIO (abrogata la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio solo quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni, abrogazione del quarto comma, numero 5).
- **Art. 609-octies c.p.**, violenza sessuale di gruppo (comma 5): all'attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la **reclusione da 8 a 14 anni**.
- Inoltre, intervenendo sul terzo comma, l'attuale formulazione in base alla quale si ha un aumento di pena «se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter», è sostituita dalla seguente: «Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter».

#### **Articolo 14. Comunicazioni al Giudice civile**

- Art. 64-bis disp. Att. C.p.p.  
obblighi di comunicazione di atti al Giudice Civile, quando siano in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale
- trasmissione, senza ritardo, di copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere:
  - ordinanze relative a misure cautelari personali,
  - avviso di conclusione delle indagini preliminari,
  - provvedimento di archiviazione,
  - sentenza.

Nel silenzio della norma, appare ragionevole ritenersi che l'obbligo incomba sul Giudice penale, tranne che per ciò che concerne l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., che non può che ricadere sul PM.

#### **Articolo 14. informazione alla persona offesa**

##### **ed audizione del minore in dibattimento**

- art. 90-bis c.p.p., informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri anti violenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le **informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato**;
- art. 190-bis c.p.p.: prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di 16 anni o da vittima in condizioni di particolare vulnerabilità. Intervenendo sul comma 1-bis, la riforma estende a tutti i minori (e non solo agli infra sedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

### Articolo 15. Comunicazioni alla persona offesa ed al difensore

- art. 90-ter c.p.p. comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere (v. reati di cui all'art. 1) e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione.

Rispetto alla formulazione del 1 comma, che prevede tale comunicazione per tutti i reati commessi con *violenza alla persona*, ma solo *previa richiesta* della vittima, la riforma aggiunge **l'obbligo di comunicazione anche al difensore** "se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;"

### Articolo 15. braccialetto elettronico

- misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 282-ter c.p.p.: con utilizzo di mezzi elettronici o di altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico), come previsto dall'art. 275-bis c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga era stata inserita all'art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) dal DL n. 93 del 2013;
- art. 282-quater c.p.p. dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione
  - alla parte offesa - ai servizi socio-assistenziali del territorio
  - al difensore della parte offesa;



### Articolo 15. braccialetto elettronico

Localizzazione (dispositivi elettronici di controllo con sistema GPS *tracking in outdoor*), altrimenti sarebbe privo di senso considerato che il soggetto viene allontanato da un domicilio e ha ampia possibilità di movimento.

*Fastweb*, che attualmente gestisce il servizio, ha in dotazione anche 'cavigliere' con dispositivo che consente la localizzazione; un congegno deve essere dato in dotazione anche alla vittima lì dove è applicata misura di non avvicinamento, che viene impostato con la distanza che deve essere mantenuta da parte dell'indagato, così come precisata nel provvedimento del giudice.


Il consenso è imprescindibile: se dissenso, prospettiva del carcere.

### Articolo 15. Comunicazioni alla persona offesa ed al difensore

- modifica l'art. 299 c.p.p., nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'art. 90-ter), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato deve essere immediatamente comunicata (dal GIUDICE), oltre che al **difensore**, anche alla stessa **persona offesa**;
- art. 659 c.p.p. obbligo per il **PM**, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione **alla persona offesa** da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo **difensore** della scarcerazione del condannato. Il PM procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria.



normativa



L. 19/07/2019, n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2019, n. 173.

In vigore dal 9 agosto 2019

#### L. 69/2019: MODIFICHE DEL CODICE PENALE

- nuovi delitti:

art. 387-bis c.p. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.

art. 583-quinquies c.p. Deformazione dell'aspetto della persona

art. 558-bis c.p.p. 'costrizione o induzione al matrimonio'

art. 612-ter c.p. 'Revenge Porn'

- Inasprimento reati art. 572, 612-bis, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies c.p.

- Modifiche alle circostanze aggravanti degli art. 576, 577, 585 c.p.

- art. 165 c.p. sospensione condizionale e 'percorsi di recupero'

**L. 69/2019: MODIFICHE DEL CODICE DI  
PROCEDURA PENALE**

Art. 347 c.p.p. Comunicazione immediata della c.n.r.  
Art. 362 c.p.p. assunzioni di informazioni dalla p.o.  
Art. 370 c.p.p. Atti diretti e atti delegati alla Polizia Giudiziaria

Art. 90-bis c.p.p. informazione alla persona offesa  
Art. 90-ter c.p.p. Comunicazioni alla persona offesa ed al difensore  
Art. 190-bis c.p.p. audizione del minore in dibattimento  
Art. 282-ter, 282-quater, 299 c.p.p. Misure cautelari  
Art. 659 c.p.p. comunicazione provvedimenti Mag. Sorv.  
Art. 64-bis disp. Att. C.p.p Comunicazioni con il Giudice civile

**L. 69/2019**

**MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

Integrazione elenco reati art. 4-bis l.p.  
Trattamento psicologico per i condannati ex art. 13-bis l.p.

**MODIFICHE ALLE MISURE DI PREVENZIONE**

Inserimento del delitto di maltrattamenti ex art. art. 572 c.p.  
nell'elenco dei delitti che consentono l'applicazione di misure  
di prevenzione (art. 4 d.lgs n. 159 del 2011).



**Corte EDU Strasburgo**  
**Sezione Prima, 2 marzo 2017**  
**Talpis c. Italia, ric. n. 41237/14**



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

### CEDU 2017 Talpis vs Italy

**Nel settembre 2012, la ricorrente, dopo l'ennesima violenza subita dal marito, presenta denuncia per maltrattamenti, lesioni e minacce, chiedendo alle autorità di adottare misure urgenti al fine di proteggere lei e i propri figli. Tali misure non vengono disposte né alcun atto d'indagine viene compiuto fino all'aprile 2013, quando la donna, sentita dalla polizia, attenua le sue iniziali dichiarazioni e accuse nei confronti del marito.**

**Non risultando nuovi episodi di violenza, il PM chiede e ottiene l'archiviazione per il reato di maltrattamenti, mentre viene disposto il rinvio a giudizio davanti al giudice di pace per il reato di lesioni.**

**Qualche giorno dopo aver ricevuto l'atto di citazione innanzi al giudice di pace, il marito della ricorrente tenta di uccidere la donna e ne uccide un figlio.**

**Nel 2015, l'uomo viene condannato all'ergastolo per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e porto d'armi vietate.**

## Il caso Talpis

Il caso si può brevemente ricostruire in tre tappe, precisamente le tre aggressioni che A.T. ha commesso sulla moglie, la ricorrente.

- La prima aggressione avvenne il 2 giugno 2012 e coinvolse, oltre che la ricorrente, anche la figlia della coppia. La ricorrente richiese l'intervento delle forze dell'ordine la quale trovò l'uomo per strada in stato di ebbrezza e con segni di colluttazione sul volto. Dal rapporto finale della polizia emerse che le due donne, arrivate in pronto soccorso per le medicazioni del caso, non erano state informate dalla polizia stessa della possibilità di sporgere denuncia o di rivolgersi ad un centro per le donne vittime di violenza.
- La seconda aggressione è datata 19 agosto 2012. Rientrata in casa, la ricorrente fu aggredita dal marito con un coltello, costringendola a seguirlo per avere dei rapporti sessuali con altri uomini. Usciti dall'abitazione, la donna chiese l'aiuto di alcuni poliziotti in pattuglia i quali, però, si limitarono a controllare i documenti della coppia e ad invitarli a rientrare in casa, senza intimare l'allontanamento del marito; venne altresì verbalizzato l'illecito porto d'armi di A.T. e il sequestro del coltello.

## Il caso Talpis

- Poco dopo il rientro in casa, la donna decise di chiamare il Pronto Soccorso per essere trasportata in ospedale, dove le rilevarono un trauma cranico e diverse ferite ed ematomi su tutto il corpo.

Qui, ascoltata da un'assistente sociale, la ricorrente decise di sporgere denuncia per lesioni personali, maltrattamenti e minacce contro il marito e chiedere alle autorità competenti di adottare le misure urgenti necessarie alla protezione sua e dei suoi due figli, al fine di impedire l'avvicinamento del marito.

Riuscì a trasferirsi presso un'associazione per la protezione di donne vittime di violenza, ma poté restarci solo per 3 mesi, causa scarsità di risorse.

- Nonostante l'allontanamento, A.T. continuava ad esercitare sulla moglie pressioni psicologiche per indurla a ritirare la denuncia a suo carico, cosa che avvenne il 4 aprile 2013, 7 mesi dopo il deposito della denuncia.
- In data 18 marzo 2013, il Pubblico Ministero, constatando che nessun atto d'indagine era stato compiuto nei mesi successivi al suo ordine, reiterò il comando alla Polizia Giudiziaria, al fine di investigare con urgenza sulle richieste di misure di protezione della sig. Talpis.

### Il caso Talpis

- Quando la donna viene sentita dalla Polizia Giudiziaria, espone che, non padroneggiando bene la lingua italiana, si era mal espressa in prima battuta, e cercò di rassicurare gli agenti sulla situazione familiare, che A.T. era un buon padre e un buon marito, nonostante qualche problema di alcolismo.
- La terza, ed ultima, aggressione fu il 25 novembre 2013. In quest'occasione la signora Talpis richiese l'intervento della polizia a causa di un litigio con il marito la quale trovò la porta della camera da letto rotta e il pavimento pieno di bottiglie di alcolici. Nonostante questo, moglie e figlio non presentavano segni di violenza e il marito fu trasportato all'ospedale in stato di ebbrezza, dove ne uscì la stessa notte per recarsi in una sala giochi. Una volta in strada, venne fermato dalla polizia per un controllo e da tale rapporto emerse che l'uomo riusciva a stento a tenersi in equilibrio e che era stato rilasciato dopo la verbalizzazione. Alle 5 del mattino, rientrato in casa armato di un coltello di 12 centimetri e con l'intenzione di aggredire la moglie, colpì per tre volte il figlio, il quale morì dissanguato; la ricorrente tentò la fuga, ma venne raggiunta da A.T. che la fendette al petto con la stessa arma.

### CEDU 2017 Talpis vs Italy

La ricorrente, invocando gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione, lamenta davanti alla Corte di Strasburgo che le autorità italiane, benché ripetutamente avvertite delle violenze domestiche perpetrate a suo danno dal marito, non hanno adottato le misure necessarie e appropriate per impedire la reiterazione dei reati e che, a causa dell'indifferenza delle autorità, il marito aveva tentato di ucciderla e aveva ucciso il loro figlio.

### CEDU 2017 Talpis vs Italy

La Corte EDU, accogliendo il ricorso, ha condannato l'Italia per la violazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), riconoscendo alla ricorrente di essere stata discriminata sulla base del genere (art. 14) in ordine al godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione

### CEDU 2017 Talpis vs Italy [4/4]

Dopo aver rimarcato la gravità della violenza domestica e di genere e sottolineato l'elevato grado di attenzione che essa richiede, ha ritenuto responsabili le autorità italiane per aver reso inefficaci le norme, presenti nel nostro ordinamento, utili al contrasto di detto fenomeno criminoso, non avendole applicate in modo tempestivo e adeguato, con ciò dimostrando un'insufficiente competenza professionale nell'apprezzare la natura e il potenziale lesivo di tali forme di violenza. (v. anche CEDU Sez. II 9 giugno 2009, Opuz C. Turchia; Sez. II del 26 marzo 2013, Valiuliene C. Lituania)

## CEDU 2017 TALPIS

...The State's obligation under Article 3 of the Convention will not be deemed to be satisfied if the protection afforded by domestic law exists only in theory: above all, it must also **operate effectively in practice**, and that requires a prompt examination of the case without unnecessary delays.

... Article 2 of the Convention also require by implication that the State should set in place **an efficient and independent judicial system by which the cause of a death can be established and the guilty parties punished**. The essential purpose of such an investigation is to secure the effective implementation of the domestic laws which protect the right to life .... A requirement of **promptness and reasonable expedition** is implicit in that context

normativa



L. 15 febbraio 1996, n. 66 Norme contro la violenza sessuale.

- 609-bis/609-decies ss c.p.:

delitti contro la persona e non più '*contro la moralità pubblica ed il buon costume/ contro la libertà sessuale*'

Compimento di 'atti sessuali' e non più 'congiunzione carnale' /'atti di libidine'


-392 co. 1 bis c.p.p. incidente probatorio

L. 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

[600-bis ss. c.p. Prostituzione minorile – pedopornografia reclutamento, produzione, commercio, detenzione, etc...]



normativa



L. 4 aprile 2001, n. 154 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.


- 282-bis c.p.p. Allontanamento dalla casa familiare

L. 11 agosto 2003, n. 228 Misure contro la tratta di persone.

- 600 c.p. riduzione in schiavitù, 601 tratta di persone, 602 acquisto e alienazione di schiavi

L. 6 febbraio 2006, n. 38 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

normativa



L. 23 aprile 2009, n. 38. (D.L. 23 febbraio 2009, n. 11) Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

- 612-bis c.p. atti persecutori ('stalking')

-282-ter c.p.p. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

- (richiesta di) ammonimento orale del Questore (art. 8)

-76 D.P.R. 30/05/2002, n. 115 TU spese di giustizia

*La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto*

### art. 612-bis c.p. Atti persecutori



*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un **perdurante e grave stato di ansia o di paura** ovvero da ingenerare un **fondato timore per l'incolumità** propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad **alterare le proprie abitudini di vita**.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*


*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.*

### art. 612-bis c.p. Atti persecutori



- *Querela entro 6 mesi*
- *rimessione solo processuale*
- *querela irrevocabile se fatto commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.*
- *d'ufficio se fatto commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio*
- *Intercettazioni telefoniche (266 co. 1 lett. f-quater)*

normativa



D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

Misure di prevenzione (personali) applicate dall'A.G.

c) ... coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

...quando siano pericolose per la sicurezza pubblica

**I. sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.**


**II. sorv. spec. + divieto di soggiorno in uno o più comuni**

**III. l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.**

- anche controllo con braccialetto elettronico



normativa



L. 1 ottobre 2012, n. 172 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007

**- art. 351 co.1-ter. c.p.p. Altre sommarie informazioni**

*...la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede ... informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. ... la persona offesa particolarmente vulnerabile... non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini*



normativa



L. 27/06/2013, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a **Istanbul** l'11 maggio 2011

L. 15 ottobre 2013, n. 119 (D.L. 14 agosto 2013, n. 93)  
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere

- 384-bis c.p.p. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (Polizia Giudiziaria)
- Misura di prevenzione (ammonimento del Questore) per condotte di violenza domestica (art. 3)



## VIOLENZA DI GENERE O DOMESTICA

CONSIDERANDO 17 E 18 DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

(17) Per **violenza di genere** s'intende la violenza diretta contro una persona a **causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere** o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un **danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico**, o una perdita **economica** alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima [...] e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.



## VIOLENZA DI GENERE O DOMESTICA



CONSIDERANDO 17 E 18 DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

*(18) La **violenza nelle relazioni strette** è quella commessa da una persona che è **l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima**. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno.*

## VIOLENZA DOMESTICA- DEFINIZIONE

ART. 3 DL 93/2013

- **si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima**


normativa


D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI

D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO.  
282-quater c.p.p. Obblighi di comunicazione

**ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO -  
DEFINIZIONE  
ART. 3 DL 93/2013**

**misura di protezione:** una decisione adottata in materia penale da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorità competente, che si caratterizzi per autonomia, imparzialità e indipendenza, di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicati divieti o restrizioni finalizzati a tutelare la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale;

**ordine di protezione europeo:** una decisione adottata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al fine di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiarati di voler risiedere o soggiornare;





## normativa



D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

- art. 90-bis. Informazioni alla persona offesa


1. *Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:*

... **p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.**




- la persona offesa di reati di violenza sessuale ed atti persecutori nonché di reati commessi in ambito familiare (artt. 572. 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale) ha facoltà di rivolgersi alle seguenti strutture sanitarie e centri antiviolenza presenti sul territorio: Policlinico **Modena**, via del Pozzo 71 059/422211 I; Nuovo Ospedale Civile Sant'Agostino Estense, Modena loc. **Baggiovara** via Pietro Giardini nr. 1355 - 059/-1961111; Ospedale **Sassuolo** loc. Rometta circonvallazione Sud Est, 0536/84611 Il [www.ospedalesassuolo.it](http://www.ospedalesassuolo.it); Ospedale Ramazzini **Carpi**, via Guido Molinari nr. 21 059/659111; Ospedale **Pavullo nel Frignano**, via Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo nr. 5, 0536/29111; Ospedale **Vignola**, via Papa Giovanni Paolo 11, 059/777811 - 059/777850; Ospedale **Castelfranco Emilia**, piazzale Grazia Deledda, 059/929111, 059/929300; Ospedale **Mirandola**, via Fogazzaro nr. 6, 0535/602111- Associazione Casa delle Donne contro la Violenza - **Modena** via del Gambero 77, tel: 059/36 1050, Email: [most@donnecontroviolenza.it](mailto:most@donnecontroviolenza.it); Associazione Gruppo Donne e Giustizia - **Modena**, tel. 059/361861; Ass. "La Cicoria" Contro la violenza alle donne - **Bologna** tel. 0542/604608; Casa delle Donne per non subire violenza- Bologna, tel. 051/265700; Gruppo Giustizia UDI - **Bologna**, tel. 051/232313; SOS Donna— **Bologna**, tel. 051/434345 - 051/434972; Centro Donna Giustizia - **Ferrara**, tel. 0532/247440; Centro Donna presso Comune di **Forlì** - Forlì, tel. 0543/712660 - 0543/712661 - 0543/712662; Filo Donna - **Forlì**, tel. 0543/552855; Telefono Donna - **Forlì/Cesena**, tel. 0547/300800; Associazione Centro Antiviolenza - Il sito - **Parma**, tel. 0521/238885; Lunaria Soc. Coop. - **Parma**, tel. 0521/776549; Linea Rosa - **Ravenna** via Mazzini, 57/A tel 0544/216316 [info@linearosa.it](mailto:info@linearosa.it): SOS Donna - **Ravenna**, tel. 0546/22060; Linea Rosa- **Ravenna**, tel. 0544/216316; Associazione Non da sola - Via Spani, 12/a **Reggio Emilia**, tel. 0522/332117 - [info@nondasola.it](mailto:info@nondasola.it).

normativa



**L. 11/01/2018, n. 4 *Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.***

- estensione dei casi dell'aggravante ex art. 577 c.p.: il coniuge rientra nel n. 1, quello divorziato entra nel comma 2; riferimenti alle unioni civili
- all'art. 316 c.p.p., è stata introdotta un'ipotesi di sequestro conservativo che può essere richiesto dal Pubblico Ministero a favore dei figli delle vittime anche in fase di indagini preliminari.
- estensione del gratuito patrocinio al di fuori dei limiti di reddito per *I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva*



**ruolo della vittima nel processo penale  
non più solo di parte privata, portatrice di interessi  
risarcitori,  
ma di parte oggetto di attenzione e tutela e  
pienamente partecipe nelle fasi dell' accertamento  
della responsabilità dell' autore del reato;**



**sin dal primo contatto con l'autorità procedente, informazioni idonee sulle facoltà processuali anche per tutela integrata (coinvolgimento di strutture estranee al giudiziario: strutture sanitarie, case famiglia, centri anti violenza, case rifugio);**

**sin dalla fase della denuncia, contatti con personale specializzato, in grado di apprezzare con immediatezza la effettiva gravità dei fatti denunciati e l'eventuale necessità di adottare provvedimenti a tutela della predetta, sollecitando gli altri organi competenti a prestarle assistenza e disponendo l'immediata trasmissione della denuncia all'autorità giudiziaria competente;**

**limitare, compatibilmente con le esigenze di acquisizione della prova, i contatti della vittima particolarmente vulnerabile e del minore con le forze dell'ordine e la magistratura inquirente a quelli strettamente indispensabili;**

**assunzione delle dichiarazioni con modalità di documentazione adeguate (fonoregistrazione e videoregistrazione), individuando tempi e mezzi idonei a evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria;**

**assunzione della testimonianza in tempi brevi rispetto alla denuncia e nel contraddittorio delle parti (speciali previsioni in tema di ammissione dell'incidente probatorio);**

**evitare, in occasione dei vari incumbenti processuali, contatti della vittima con l'indagato e con i familiari di questi;**

**preservare la testimonianza dei minori o delle vittime particolarmente vulnerabili da ogni forma di condizionamento, adottando le misure idonee allo scopo e a limitare l'aggravio psicologico derivante dall'incumbente processuale;**



# **IL FATTORE 'ORGANIZZAZIONE'**



**Risoluzione C.S.M. 9 maggio 2018  
sulle linee guida in tema di organizzazione  
e buone prassi per la trattazione dei  
procedimenti relativi a reati di violenza di  
genere è domestica.**



**Risoluzione C.S.M. 9 maggio 2018 sulla  
violenza di genere**



1. Organizzazione degli uffici requirenti e degli uffici giudicanti
2. Criteri di priorità nella trattazione degli affari
3. Intese tra gli Uffici
4. Buone prassi nei rapporti con Polizia Giudiziaria
5. Buone prassi per l'ascolto della persona offesa e l'impiego di consulenti
6. Buone prassi tra Procure Ordinarie, Uffici Minorili e Giudici Civili
7. Buone prassi tra A.G. e reti territoriali antiviolenza.
8. Buone prassi nei rapporti con i presidi sanitari
9. Buone prassi nei rapporti con i servizi sociali
10. Il ruolo degli enti locali

1. Organizzazione degli uffici requirenti e degli uffici giudicanti.

**Uffici Requirenti**

**SPECIALIZZAZIONE – Gruppi di lavoro – Coordinatore (linee guida, prassi investigative e protocolli)**

**Valorizzazione attitudini (anche per il risk assessment)**

**Uffici Giudicanti**

**SPECIALIZZAZIONE (forse possibile in Uffici grandi, criticità in uffici di piccole dimensioni): auspicabile nel dibattito, per dare pratica attuazione a procedimenti prioritari (problema degli esonerati); auspicabile per uffici GIP (incidente probatorio) ma criticità anche negli uffici medio-grandi**

**- FORMAZIONE (anche per Magistratura Onoraria)**

## 2. Criteri di priorità nella trattazione degli affari

### Uffici Giudicanti

**Priorità normativa ex art. 132-bis disp. att. C.p.p.  
soprattutto nei casi di misure cautelati (anche 384-bis  
cpp)**

### Uffici Requirenti

**Adozione di priorità nel progetto organizzativo  
Attenzione a 'violenza economica'**

trattazione prioritaria dei procedimenti

art. 132-bis disp. att. c.p.p.

*1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella  
trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:*

*... a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a  
609-octies e 612-bis del codice penale\*;*

*b) ... ai delitti puniti con la pena della reclusione non  
inferiore nel massimo a quattro anni;*

\*introdotta con il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119

## CEDU 2017 TALPIS

...The State's obligation under Article 3 of the Convention will not be deemed to be satisfied if the protection afforded by domestic law exists only in theory: above all, it must also **operate effectively in practice**, and that requires a prompt examination of the case without unnecessary delays.

... Article 2 of the Convention also require by implication that the State should set in place **an efficient and independent judicial system by which the cause of a death can be established and the guilty parties punished**. The essential purpose of such an investigation is to secure the effective implementation of the domestic laws which protect the right to life .... A requirement of **promptness and reasonable expedition** is implicit in that context

### 3. Intese tra gli Uffici per la fissazione e la trattazione dei procedimenti

- **Accordo su priorità [GIADA]**

- **Valorizzazione incidente probatorio, previsioni generali su modalità, casi opportuni, modalità corrette di assunzione**

- **Partecipazione al giudizio di PM specializzati /PM titolare**

**BUONE PRASSI****Approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere (Conv. di Istanbul)****Buone prassi sin dalla cnr:**

- magistrato specializzato, polizia giudiziaria specializzata
- Misure di protezione ulteriori rispetto alle misure cautelari: collaborazione con soggetti pubblici (servizi sanitari, servizi sociali, centri anti-violenza) e privati (centri anti-violenza, case rifugio, associazioni professionali)

**4. Buone prassi e linee guida con Polizia Giudiziaria****Protocolli per il primo soccorso da parte di PG**

- Importanza 'terapeutica' del momento, ma anche momento cruciale ai fini dei possibili sviluppi:
- Refertazione, descrizione dei luoghi, presenza di persone, prelievi di campioni
- ricerca di precedenti
- operatrici donna
- informazioni alla persona offesa, in lingua veicolare o comprensibile

5. Buone prassi per l'ascolto della persona offesa e l'impiego di consulenti

- **Reperibilità di esperti ausiliari per l'audizione di PM e PG (art. 351 c.p.p.)**

- **standardizzazione di conferimento dell'incarico e compensi**

- **Modalità tecniche di assunzione e videoregistrazione**

6. Buone prassi tra Procure Ordinarie, Uffici Minorili e Giudici Civili

- **Cooperazione interna al mondo giudiziario**

- **Interlocuzione diretta tra magistrati**

- **Adozione di protocolli**

- **Condivisione di informazioni che possano incidere sulle rispettive valutazioni**

- **Attività congiunte**

- **Valorizzazioni funzioni civili del PM**

- **Collaborazione dei difensori**

7. Buone prassi tra A.G. e reti territoriali anti violenza

**Collaborazione tra AA.GG. e reti territoriali anti violenza (servizi sociali, servizi pubblici e privati) giovano alla tutela delle vittime, sottraendole ai contesti in cui sono stati consumati i reati**

8. Buone prassi nei rapporti con i presidi sanitari.

- **Importanza del primo soccorso (Pronto soccorso)**
- **Protocolli condivisi del *percorso sanitario* che consentano di praticare metodologie di intervento che abbinino, accanto e oltre al momento clinico e terapeutico, la raccolta e salvaguardia di elementi utili per le possibili indagini**
- **D.P.C.M. del 24 novembre 2017 (pubblicato sulla G.u. del 30/1/2018) "*linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza*"**



## 9. Buone prassi nei rapporti con i servizi sociali

**Stretta cooperazione tra Procure, Polizia Giudiziaria e servizi sociali sia in ausilio delle attività di indagine sia per la protezione delle vittime**

(apertura di sportello presso le Procure, di 'ascolto' e di ausilio)

 Procura Generale della Repubblica presso  
la Corte d'Appello di Bologna  
Ministero della Giustizia



**16/07/2018 - Protocollo di coordinamento  
tra le Procure della Repubblica ordinarie e  
la Procura Minorile del Distretto di Corte  
d'Appello di Bologna**





- **Coordinamento tra uffici**
- **Comunicazioni reciproche delle notizie di reato e degli atti rilevanti – 609-decies c.p. – nulla osta alle indagini sociali**
- **Ascolto del minore - Incidente probatorio congiunto**
- **coordinamento provvedimenti civili in caso di separazione e divorzio (Tribunale ordinario)**



normativa



**L. 19/07/2019, n. 69**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.**

Publicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2019, n. 173.

**In vigore dal 9 agosto 2019**

124 c.p.p. Obbligo di osservanza delle norme processuali.

*1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.*

*2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.*

**Articolo 1. Art. 347 c.p.p.**

**Comunicazione immediata della cnr**

- ELENCO DEI REATI 'SPIA' DELLA VIOLENZA DI GENERE (non più richiamo alla violenza)
- MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO AL PM DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA



### Elenco dei reati: UN 'CODICE' NEL CODICE

Non più il dato della "violenza" come parametro di intervento

- D.L. 93/2013 convertito in l. 119/2013 per l'avviso alla p.o. della richiesta di archiviazione ex art. 408 co. 3 bis c.p.p. e della istanza di modifica della misura cautelare ex 299 c.p.p.;

- l. 212/2015 che ha introdotto l'art. 90 ter c.p.p. in tema di comunicazione alla p.o. dell'evasione e della scarcerazione.

(SSUU n. 10959 del 29/01/2016, Rv. 265893 ha esteso l'area dei crimini violenti a quelli consumati attraverso vessazioni non solo fisiche, ma anche psicologiche (612 bis e 572 c.p.), lasciando però aperto il problema se la tutela accordata alla vittima di reato violento vada circoscritta ai soli casi in cui vi sia una pregressa relazione personale tra autore e vittima, escludendo il delitto violento occasionale

### Elenco dei reati (1/3):

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, anche aggravata (artt. 609-bis, 609-ter c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);

### Elenco dei reati (2/3):

- lesioni personali (582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies c.p.) quando aggravate ai sensi:
  - dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire
    - contro l'ascendente o il discendente,
    - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 (1. l'aver agito per motivi abietti o futili; 4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone )
    - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

### Elenco dei reati (3/3)

- dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
- dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile.
- dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

### MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA CNR

art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, **la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2**

### art. 384-bis c.p.p. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa **autorizzazione** del pubblico ministero, **scritta**, oppure **resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**, nei confronti di chi è colto in **flagranza** dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, *ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa*. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

\*Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

## **Articolo 2. Art. 362 c.p.p.**

### **Assunzione di informazioni**

Art. 2. Assunzione di informazioni

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

## **Articolo 3. Art. 370 c.p.p.**

### **Atti diretti e atti delegati**

Art. 3. Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, **la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.**

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

### LE MISURE CAUTELARI

Il vero obiettivo (non esplicitato) della legge è quello di consentire il rapido ricorso a misure cautelari sulla persona dell'indagato che evitino il ripetersi e comunque l'escalation di episodi aggressivi.

- >> Tempestiva e completa informazione del PM
- >>> Motivata e completa richiesta di misura al GIP

- Ma la misura cautelare non è sempre necessariamente la risposta:
  - Tempi non immediati di 'reazione'
  - limitate nel tempo
  - Limitate nelle prescrizioni
  - Possibili violazioni
  - Carcere come estrema ratio
- Rischio di GIUSTIZIA DIFENSIVA
- Diverse misure a tutela delle persone offese (case protette, intervento dei servizi, etc...)

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

#### ESIGENZE CAUTELARI

art. 274 lett. c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.... Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.



## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Protocolli di valutazione del rischio (SARA Spousal Assault Risk Assessment – Valutazione del rischio di violenza domestica), citato anche nella Risoluzione CSM del 9 maggio 2018.

### Parametri SARA:

un episodio di grave aggressione fisica (chi pone in essere un atto rilevante di aggressione fisica verso partner assai verosimilmente tenderà a reiterare);  
 escalation della gravità di violenze/minacce  
 violazione misure cautelari o interdittive  
 fase di separazione personale  
 fase di gravidanza della donna (che aumenta il senso di perdita e la paura dell'abbandono);  
 perdita lavoro e frustrazione  
 abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che alterano la soglia di controllo del sistema nervoso centrale e, indirettamente, acuiscono la conflittualità nella coppia;  
 disturbi di personalità o mentale

## AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Scarso utilizzo della procedura prevista dall'art. 8 D.L. 11/2009 conv. in l. 38/2009 sull'ammonimento del Questore

E' invece auspicabile come primo step, al posto dell'immediata querela e della misura del divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. emessa dal GIP.

Premesso che non cambia la sensibilità dell'indagato sul livello di coercizione che gli è imposto nell'uno e nell'altro caso, se egli viola le prescrizioni dell'ammonimento:

- aumento di pena
- procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.; quindi scongiurato rischio di misure cautelari (magari aggravate fino alle detentive) in procedimenti nei quali poi il rischio che intervenga la remissione di querela è fattore che disincentiva il Giudice dall'adozione di misure.

### AMMONIMENTO DEL QUESTORE

D.L. 23/02/2009, n. 11 *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.*

Art. 8. Ammonimento (MODIFICATO NEL 2013)

1. **Fino a quando non è proposta querela** per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

### Articolo 4. Nuovo reato: art. 387-bis c.p.

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). –

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

### Articolo 7. Nuovo reato: art. 558-bis c.p.

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).

1. Chiunque, con violenza o minaccia, **costringe** una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la **induce** a contrarre matrimonio o unione civile.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

...».

### Articolo 7. Nuovo reato: art. 558-bis c.p.

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).

...

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia-

- Deroga al principio di territorialità
- Anche unioni prive di effetti in Italia (minorenni infra 14)
- Reato a tutela del matrimonio, ma soprattutto della libertà di determinazione

**Articolo 10. Nuovo reato: art. 612-ter c.p. «Revenge Porn»**

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video **a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate**, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.

...

[sexting]

**Articolo 10. Nuovo reato: art. 612-ter c.p.**

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

### **Articolo 12. Nuovo reato: art. 583-quinquies c.p.**

«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'**interdizione perpetua** da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

- Art. 583 co. 2 n. 4 c.p.: abrogato.
- Art. 585 co. 1 c.p.
- Art. 4-bis Legge Penitenziaria 26 luglio 1975, n. 354

### **Inasprimento pene**

- maggiore severità repressiva (sfiducia nella dosimetria giudiziale dei trattamenti sanzionatori)
- Aumento termini di custodia cautelare
- prognosi sulla possibilità di concedere la sospensione condizionale
- Termini di prescrizione

### Articolo 9. Inasprimento artt. 572 e 612-bis c.p.

delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni.

Viene riportata all'interno dell'art. 572 c.p., nel comma secondo, l'aggravante del fatto commesso **“in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi”**. Pena è aumentata fino alla metà.

656 c.p.p. (ordine di esecuzione in carcere 'non sospeso' per 572.2 c.p.

Art. 61 co. 1 n. 11-quinquies: tutti i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale ~~nonché il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi~~ sono aggravati (pena aumentata fino a un terzo) quando sono commessi in presenza o in danno di minorenne o di donna in stato di gravidanza.

«Violenza assistita» Art. 572 ult. co. «**Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.**».

### Articolo 9. Inasprimento artt. 572 e 612-bis c.p.

Aumento della pena per il **delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.)**: l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.

Inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di **misure di prevenzione**.

Viene a tal fine modificato l'art. 4 co 1 lett. i-ter del Codice Antimafia (d.lgs n. 159 del 2011) che già prevede l'applicazione di queste misure agli indiziati per il delitto di atti persecutori.

Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti

- la **sorveglianza speciale di pubblica sicurezza**, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il **divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province**.

### Articolo 9. Inasprimento artt. 572 e 612-bis c.p.

Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato **l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale**.

Infine, con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. **braccialetto elettronico**, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità.

Infine, potranno essere applicate agli indiziati per maltrattamenti, al pari che agli indiziati per stalking, anche misure di prevenzione patrimoniali.

Ulteriore novella è la possibilità che Il tribunale, nel disporre in ordine alle misure di prevenzione, imponga in questi casi **il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori**.

### Articolo 15. braccialetto elettronico

- misura cautelare del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** di cui all'art. 282-ter c.p.p.: con utilizzo di mezzi elettronici o di altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico), come previsto dall'art. 275-bis c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga era stata inserita all'art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) dal DL n. 93 del 2013;
- art. 282-quater c.p.p. dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione
  - alla parte offesa - ai servizi socio-assistenziali del territorio
  - al difensore della parte offesa;

### Articolo 15. braccialetto elettronico

Localizzazione (dispositivi elettronici di controllo con sistema GPS *tracking in outdoor*), altrimenti sarebbe privo di senso considerato che il soggetto viene allontanato da un domicilio e ha ampia possibilità di movimento.

*Fastweb*, che attualmente gestisce il servizio, ha in dotazione anche 'cavigliere' con dispositivo che consente la localizzazione; un congegno deve essere dato in dotazione anche alla vittima lì dove è applicata misura di non avvicinamento, che viene impostato con la distanza che deve essere mantenuta da parte dell'indagato, così come precisata nel provvedimento del giudice.

Il consenso è imprescindibile: se dissenso, prospettiva del carcere.

### Articolo 11. Aggravanti dell'art. 577 c.p.

In particolare, la lett. a) interviene sul primo comma dell'art. 577 c.p. prevedendo la pena dell'ergastolo anche in caso:

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:  
 1. contro l'ascendente o il discendente **anche per effetto di adozione di minorenni** o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile **o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;**



**Articolo 11. Aggravanti dell'art. 577 c.p.**

In particolare, la lett. a) interviene sul secondo comma dell'art. 577 c.p. prevedendo :

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, **la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate**, il fratello o la sorella, **l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile**, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

**Articolo 11. Aggravanti dell'art. 577 c.p.**

La lett. b) aggiunge un ulteriore comma all'art. 577 c.p., prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 [Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale], 89 [Vizio parziale di mente], 98 [Minore degli anni diciotto] e 114 [apporto di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato], concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

### Articolo 13. Inasprimento reati di violenza sessuale

L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.).

**Art. 609-bis** comma 1 c.p. (Violenza sessuale): **da 6 a 12 anni** chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni.

**Art. 609-ter** c.p., che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2) sostituisce la precedente pena della reclusione da 6 a 12 anni con l'aumento della pena di un terzo (rispetto a quella 'base' inasprita del primo comma): **quindi da 8 a 16**.

**Prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima** (attualmente è aggravata solo la violenza commessa in danno di infraquattordicenne);

### Articolo 13. Inasprimento reati di violenza sessuale

Rimodulazione aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore:

- per la violenza sessuale in danno di **minori fino a 10 anni** la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni);
- per la violenza nei confronti dei minori **da 10 a 14 anni** la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni);
- per la violenza nei confronti di minori **da 14 a 18 anni** la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

### Articolo 13. Inasprimento reati di violenza sessuale

L'articolo 13 inoltre

**Art. 609-quater** (atti sessuali con minorenni) co. 3 c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 "in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi". In questo caso la pena base - per la quale l'art. 609-quater rinvia all'art. 609-bis che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni - è aumentata fino a un terzo (quindi).

Scriminante del terzo comma dell'art. 609-quater, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni, al di fuori dei casi di violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i partner sia non superiore a 4 anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la **non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni;**

### Articolo 13. Inasprimento reati di violenza sessuale

- Termine per presentare la querela: da sei a DODICI MESI
- ATTI SESSUALI CON MINORENNE (609-quater) SEMPRE PROCEDIBILI D'UFFICIO (abrogata la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio solo quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni, abrogazione del quarto comma, numero 5).
- **Art. 609-octies c.p.**, violenza sessuale di gruppo (comma 5): all'attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la **reclusione da 8 a 14 anni**.
- Inoltre, intervenendo sul terzo comma, l'attuale formulazione in base alla quale si ha un aumento di pena «se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter», è sostituita dalla seguente: «Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter».

### **Articolo 14. Comunicazioni al Giudice civile**

- Art. 64-bis disp. Att. C.p.p.  
obblighi di comunicazione di atti al Giudice Civile, quando siano in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale
- trasmissione, senza ritardo, di copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere:
  - ordinanze relative a misure cautelari personali,
  - avviso di conclusione delle indagini preliminari,
  - provvedimento di archiviazione,
  - sentenza.

Nel silenzio della norma, appare ragionevole ritenersi che l'obbligo incomba sul Giudice penale, tranne che per ciò che concerne l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., che non può che ricadere sul PM.

### **Articolo 14. informazione alla persona offesa**

#### **ed audizione del minore in dibattimento**

- art. 90-bis c.p.p., informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri anti violenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le **informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato**;
- art. 190-bis c.p.p.: prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di 16 anni o da vittima in condizioni di particolare vulnerabilità. Intervenendo sul comma 1-bis, la riforma estende a tutti i minori (e non solo agli infra sedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

### Articolo 15. Comunicazioni alla persona offesa ed al difensore

- art. 90-ter c.p.p. comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere (v. reati di cui all'art. 1) e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione.

Rispetto alla formulazione del 1 comma, che prevede tale comunicazione per tutti i reati commessi con *violenza alla persona*, ma solo *previa richiesta* della vittima, la riforma aggiunge **l'obbligo di comunicazione anche al difensore** "se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;"

### Articolo 15. braccialetto elettronico

- misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 282-ter c.p.p.: con utilizzo di mezzi elettronici o di altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico), come previsto dall'art. 275-bis c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga era stata inserita all'art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) dal DL n. 93 del 2013;
- art. 282-quater c.p.p. dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione
  - alla parte offesa - ai servizi socio-assistenziali del territorio
  - al difensore della parte offesa;

### Articolo 15. braccialetto elettronico

Localizzazione (dispositivi elettronici di controllo con sistema GPS *tracking in outdoor*), altrimenti sarebbe privo di senso considerato che il soggetto viene allontanato da un domicilio e ha ampia possibilità di movimento.

*Fastweb*, che attualmente gestisce il servizio, ha in dotazione anche 'cavigliere' con dispositivo che consente la localizzazione; un congegno deve essere dato in dotazione anche alla vittima lì dove è applicata misura di non avvicinamento, che viene impostato con la distanza che deve essere mantenuta da parte dell'indagato, così come precisata nel provvedimento del giudice.

Il consenso è imprescindibile: se dissenso, prospettiva del carcere.

### Articolo 15. Comunicazioni alla persona offesa ed al difensore

- modifica l'art. 299 c.p.p., nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'art. 90-ter), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato deve essere immediatamente comunicata (dal GIUDICE), oltre che al **difensore**, anche alla stessa **persona offesa**;
- art. 659 c.p.p. obbligo per il **PM**, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione **alla persona offesa** da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo **difensore** della scarcerazione del condannato. Il PM procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria.

### **Notifica della richiesta di archiviazione del PM (art. 408 co. 3-bis c.p.p.)**

Notifica della richiesta di archiviazione.

Su richiesta: la vittima ha richiesto di essere informata

Obbligatoria: reati consumati con «violenza alla persona» (art. 408 co. 3 bis c.p.p. introdotto con la riforma del 2013).

La violazione determina nullità, ex art. 127 co. 5 c.p.p. del decreto di archiviazione emesso "de plano", impugnabile con ricorso per cassazione entro i quindici giorni dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

### **Reati commessi “con violenza alla persona” (art. 408 co. 3-bis c.p.p.)**

Reati commessi “con violenza alla persona”.

*Cass. SS.UU n. 10959 del 29/01/2016, Rv. 265893 «l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 cod. pen., in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario»*

N.B. La sentenza ha esteso l'area dei crimini violenti a quelli consumati attraverso vessazioni non solo fisiche, ma anche psicologiche, senza dire, nonostante evocazione di “violenza di genere”, che la tutela accordata alla vittima di reato violento vada circoscritta ai soli casi in cui vi sia una pregressa relazione personale tra autore e vittima, escludendo il delitto violento occasionale.

### **Reati commessi “con violenza alla persona” (art. 408 co. 3-bis c.p.p.)**

La sentenza ha esteso l'area dei crimini violenti a quelli consumati attraverso vessazioni non solo fisiche, ma anche psicologiche, senza dire, nonostante evocazione di “violenza di genere”, che la tutela accordata alla vittima di reato violento vada circoscritta ai soli casi in cui vi sia una pregressa relazione personale tra autore e vittima, escludendo il delitto violento occasionale. Letteralmente, dovrebbe rientrare ogni delitto caratterizzato da violenza alla persona, anche non inserita in un rapporto pregresso.

L'ultima giurisprudenza allarga addirittura anche a estorsioni e le usure, contesti di criminalità organizzata con violenze psicologiche laddove sostanzialmente sia riscontrabile un pericolo di recidiva nei confronti della stessa vittima del reato per cui si procede (Cass. Sez. 6 - , Sentenza n. 27601 del 22/03/2019 Rv. 276077 – 01)

### **Articolo 16. Scelta delle misure cautelari**

- L'articolo 16 modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari.
- Il comma 2-bis, nella formulazione originaria, prevede che la custodia cautelare in carcere non possa essere applicata se il giudice preveda che, "all'esito del giudizio", la pena detentiva "irrogata" non sarà superiore a tre anni. Tale previsione non trova applicazione con riguardo ad una serie di reati: l'incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); il furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis c.p.) e lo stalking (art. 612-bis c.p.).
- L'articolo 16 aggiunge ai reati su citati anche il nuovo delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'articolo 612-ter c.p. (c.d. revenge porn).



### **Articolo 17. Trattamento psicologico per i condannati**

L'articolo 17 modifica l'ordinamento penitenziario intervenendo sull'art. 13-bis, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 4-bis l.p. ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

Il provvedimento modifica e integra anche questo catalogo di reati con i reati di cui «*agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice*».

Viene inoltre previsto che i condannati per i reati in esame possano essere ammessi a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari

### **Articolo 6. Art. 165 c.p. sospensione condizionale e 'percorsi di recupero'**

L'articolo 6 interviene in tema di sospensione condizionale della pena, con l'inserimento del comma 4-bis dell'art. 165 c.p. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere **la sospensione condizionale della pena sia "comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"**, con oneri a carico del condannato.

- Opportuno che il giudice stabilisca un termine per iniziare la partecipazione successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e che acquisisca il programma con indicazione della sua durata.
- REVOCA del beneficio in caso di mancata partecipazione al corso.
- Oneri a carico del condannato con evidente differente possibilità di accesso alla sospensione condizionale della pena in base alle condizioni economiche del reo.

## ATTI SESSUALI

**Sez. 3, Sentenza n. 38926 del 12/04/2018 Ud. (dep. 27/08/2018 ) Rv. 273916**

In tema di **atti sessuali**, l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 609-bis cod. pen. **sussiste anche nel caso in cui il distretto corporeo della vittima attinto dall'agente sia sessualmente indifferente, ma a condizione che la porzione del corpo che l'agente pone a contatto con quello della vittima sia connotata da valenza sessuale.** (In motivazione, la Corte ha ritenuto che integra la condotta - e non il tentativo - di violenza sessuale il comportamento da parte dell'imputato che, dopo aver alzato ripetutamente il vestito indossato dalla vittima, le aveva toccato le cosce con l'intenzione di raggiungere parti più intime).

## ATTI SESSUALI

**Sez. 3, Sentenza n. 25822 del 09/05/2013 Cc. (dep. 12/06/2013 ) Rv. 257139**

Il reato di cui all'art. 609 quater, cod. pen. **non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico** fra la vittima e l'agente, sussistendo anche quando l'autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima. (Fattispecie di condotta perfezionatasi mediante una comunicazione telematica, attraverso la quale il reo aveva indotto le vittime minorenni a compiere su se stesse atti sessuali di autoerotismo).

## ATTI SESSUALI

### **Sez. 3, sentenza 23 ottobre 2019, n. 43423**

Quando un bacio sulla guancia integra violenza sessuale?

Il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato ad una zona erogena, configura violenza sessuale solo se, all'esito di una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale rilevante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima.

## MALTRATTAMENTI

### **Sez. 6, Sentenza n. 18833 del 23/02/2018 Ud. (dep. 02/05/2018 ) Rv. 272985**

Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l'abitudine delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi.

## MALTRATTAMENTI-STALKING

**Sez. 6, Sentenza n. 30704 del 19/05/2016 Ud. (dep. 19/07/2016 )  
Rv. 267942**

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, co. 1c.p. - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis co 2 c.p.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esolino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva configurato il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).

## MALTRATTAMENTI

**Sez. 5, Sentenza n. 10111 del 22/01/2018 Ud. (dep. 06/03/2018 )  
Rv. 272594**

In tema di atti persecutori, ai fini dell'individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei tre possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612 bis cod. pen., occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso rilevanza penale ai cambiamenti di vita imposti alla vittima, costretta, prima di uscire, ad ispezionare preventivamente dallo spioncino lo spazio comune condominiale antistante l'abitazione per evitare incontri con l'imputata e a controllare la cassetta delle lettere per proteggere il figlio minore dagli scritti osceni ivi inseriti, sempre dall'imputata.

# GRAZIE!

dott. Giuseppe Di Giorgio  
Procuratore Aggiunto  
*Procura della Repubblica di Modena*  
*giuseppe.digiorgio@giustizia.it*

**Comune di Modena**

**CPO CUP**  
Coordinamento Pari Opportunità del CUP

**US**  
Unione Sportiva

**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E PADOVA

Tavolo comunale delle Associazioni per le Pari Opportunità e la Non Discriminazione

**LA VIOLENZA SULLE DONNE: ASPETTI GIURIDICI (DIRITTO CIVILE, DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO DEL LAVORO), PSICOLOGICI E SOCIO-CULTURALI, PENALI, CRIMINOLOGICI, MEDICO-LEGALE, ECONOMICI E FISCALI, DURANTE COVID-19. COME PREVENIRE E PROTEGGERE**

**GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020  
dalle ore 14,30 alle ore 19,00**

**Dott. Giuseppe Di Giorgio** Procuratore Aggiunto Procura  
della Repubblica presso Tribunale civile e penale di  
Modena

**Strumenti contro la violenza nell'ordinamento italiano.  
Le indagini sulle violenze e problemi aperti. Casi pratici  
e statistiche della Provincia di Modena (acquisizione  
prove, refertazione, statistiche, procedimenti)**